



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 80 del 27-09-2016

Comando Polizia Municipale

OGGETTO: APPOSIZIONE TEMPORANEA DI SEGNALETICA STRADALE.

IL COMANDANTE

PRESO ATTO della richiesta pervenuta a firma del Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ortona, Brig. Capo Mario CETRANO, avente ad oggetto “Cerimonia del 1 ottobre 2016 per il 90° anno di costituzione dell’A.N.C.”, acquisita al protocollo 19.09.2016, n. 2267, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una temporanea segnaletica adeguata alle esigenze della manifestazione ed a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l'integrazione della segnaletica stradale;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre idonea segnaletica stradale temporanea che vada ad integrare quella ivi esistente con il precipuo scopo di garantire, il più possibile, la viabilità veicolare e pedonale;

VISTI

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

ORDINA

che il giorno 1° ottobre 2016

- in Corso Garibaldi, Piazza Porta Caldari, Corso Vittorio Emanuele, Via della Libertà (nel tratto compreso tra la Via Veneto e Piazza Porta Caldari), Piazza della Repubblica, Corso Matteotti (nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza S. Tommaso), Piazza Plebiscito e Via Roma, sia vietato il transito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per permettere lo svolgimento della cerimonia civile;
- in Corso Garibaldi, nel tratto antistante la Sala Eden sia vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 7:00 alle ore 13:00, ad eccezione dei veicoli autorizzati;
- in Via della Libertà (nel tratto compreso tra la Via Veneto e Piazza Porta Caldari), Corso Matteotti (nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza S. Tommaso), Piazza Plebiscito (tratto compreso tra Via M. Maiella e Vico Aranci), Via Roma (nel tratto compreso tra Piazza Plebiscito e Via V. Perez) e Piazza San Tommaso (lato Chiesa), sia vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 7:00 alle ore 13:00.

La Polizia Locale, a mezzo di personale idoneo, curerà la regolare apposizione della menzionata segnaletica, avendo cura di ultimare le operazioni almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della stessa.

L'eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento è rimessa alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Locale, che, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza, che entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale.

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge, avendo cura di darne copia ai seguenti soggetti:

- Organizzazione dell'evento;
- Compagnia Carabinieri di Ortona;
- Corpo dei VV.F.

Si avverte che:

- A norma dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE
MUCCIANTE MAURIZIO